

Indennità di maternità

Informazioni principali

- L'indennità di maternità è disciplinata attraverso l'IPG (indennità per perdita di guadagno).
- Le madri dipendenti e indipendenti hanno diritto, per 14 settimane a partire dalla nascita del figlio, all'80 % del salario lordo per un importo giornaliero massimo di CHF 196.–.
- L'indennità viene annunciata alla cassa di compensazione dalla madre (insieme al datore di lavoro, se la madre è dipendente) con il modulo «Richiesta per indennità di maternità».

Dettagli

Diritto

L'indennità di maternità è garantita alle donne che alla nascita del bambino:

- sono dipendenti, indipendenti o senza attività lucrativa e ricevono o hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione e
- per i 9 mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio erano coperte da un'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull'AVS e
- in tale arco di tempo hanno esercitato un'attività lucrativa o ricevuto un'indennità giornaliera per almeno 5 mesi.

Il diritto all'indennità sussiste dal giorno della nascita del figlio. Per 98 giorni (14 settimane) la madre riceve l'80 % del reddito del lavoro medio percepito, per un importo giornaliero massimo di CHF 196.–. Si prende come riferimento l'ultimo salario mensile concordato prima della nascita, per le madri con salario orario il salario medio degli ultimi 12 mesi. Il diritto si estingue anticipatamente in caso di ripresa integrale o parziale dell'attività lucrativa o di decesso nel periodo di 98 giorni.

Degenza ospedaliera

In caso di degenza ospedaliera del figlio di durata pari o superiore a 3 settimane, la madre ha la facoltà di richiedere che l'indennità di maternità venga corrisposta soltanto a contare dalle dimissioni del figlio.

Annuncio

Le dipendenti compilano il modulo di richiesta per l'indennità di maternità, allegano una copia dell'atto di nascita e consegnano il tutto al datore di lavoro, il quale integrerà il modulo e lo trasmetterà alla propria cassa di compensazione AVS. Le lavoratrici indipendenti inviano il modulo direttamente alla propria cassa di compensazione. Le madri che percepiscono un'indennità giornaliera inviano il modulo con l'atto di nascita e i conteggi delle indennità giornaliere alla cassa di compensazione dell'ultimo datore di lavoro.

Deduzioni

L'indennità di maternità versata direttamente in sostituzione del salario viene considerata come reddito e va indicata sul conto individuale dell'AVS. L'indennità è soggetta al seguente obbligo contributivo:

- In caso di versamento alla madre i contributi AVS/AI/IPG/AD vengono calcolati sull'indennità e detratti dalla stessa.
- In caso di versamento ai datori di lavoro i contributi del datore di lavoro rilevati dall'IPG per l'AVS/AI/IPG/AD vengono sommati all'indennità.
- I contributi alla cassa pensione si calcolano sull'intero salario lordo precedente e sono dedotti dal datore di lavoro.
- Per l'assicurazione contro gli infortuni (AINF) non si deducono contributi dall'indennità di maternità.
- Per l'assicurazione malattia i contributi continuano a essere dedotti dal datore di lavoro ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Continuazione del pagamento del salario

Se durante il periodo di diritto all'indennità i datori di lavoro continuano a versare il salario alle madri, la cassa di compensazione corrisponderà l'indennità di maternità ai datori di lavoro. Poiché l'indennità è assoggettata all'obbligo contributivo, questa è la modalità consigliata qualora il rapporto di lavoro non subisca variazioni.

Maggiori informazioni

Indicazioni utili si possono consultare in questo promemoria: 6.02 Indennità di maternità (promemoria dell'AVS/AI)

Il presente promemoria offre una panoramica delle regolamentazioni vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente le regolamentazioni previste dalla legge.